

Oggetto **Esercizio provvisorio 2016 - Impegno risorse per il finanziamento dei Servizi di TPL urbani ed Extraurbani nel territorio della Città Metropolitana di Torino - Periodo gennaio-marzo 2016 (U.I. Euro 8.710.469,90).**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, impegna provvisoriamente la somma di Euro 8.710.469,90 IVA compresa a favore del Consorzio "Extra.TO S.c.ar.l." (Extra.TO, concessionario del Contratto di Servizio per il TPL Extraurbano nella Città Metropolitana di Torino² - Corso Turati, 19/6 – 10128 Torino – P.IVA n.IT10384410014) e delle Società A.A.T (Corso Novara 6 – 10152 Torino – P.IVA n.IT07490100018), AUTOSERVIZI GAROFALO (Piazza Fraiteve, 4 – 10058 Sestriere – TO – P.IVA n.IT04418470011), GHERRA (Via Enrico Fermi, 29/31 – 10091 Alpignano – TO – P.IVA n.IT04920690015), ROSSATTO CLAUDIO (Via C. Miglietti, 25 – 10070 Germagnano – TO – P.IVA n.IT07580890015), VIAGGI ROSSATTO (Fraz. Pian Castagna, 20 - 10070 Germagnano – TO – P.IVA n.IT07589170013), VOTTERO AUTOSERVIZI (Via Pugnetto Prina, 36 – 10070 Mezzenile – TO – P.IVA n.IT07282500011)³ per il finanziamento di parte degli obblighi contrattuali per il periodo gennaio-marzo 2016, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 "Acquisto di beni e servizi" del Bilancio 2016 – Piano finanziario (V° livello) V.1.02.02.15.001 "Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico".

Motivazione

1. la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2000, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;
2. con D.G.R. Piemonte n.17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n.4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
3. in particolare, la D.G.R. Piemonte n.17-4134 ha individuato il bacino ottimale n.1 corrispondente alla Provincia di Torino, il cui Ente di Governo è il Consorzio obbligatorio tra gli Enti soggetti di delega, al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
4. con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di area vasta oltre che l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana a cui la L. 56/2014 attribuisce funzioni, tra l'altro, in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

5. con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
6. la ristrettezza delle risorse assegnate dal Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 (approvato con DGR n.18-6536 del 22/10/2013) ha determinato, da parte di alcuni Enti soggetti di delega, aziende di trasporto e associazioni di categoria, procedimenti di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte nonché di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nell'ambito di tali vertenze e' emersa, tra i rappresentanti della Regione e i rappresentanti degli soggetti ricorrenti, la disponibilità a pervenire ad una risoluzione transattiva delle controversie. A tal fine, con D.D. 29 dicembre 2014, n. 269, la Regione Piemonte ha reso disponibili, condizionatamente alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai ricorsi dagli stessi proposti, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per l'anno 2014;
7. in attesa della definizione del PTS 2016-2018, la Regione Piemonte ha comunque fornito alcuni indirizzi in merito alle risorse disponibili per l'anno 2015 (D.G.R. 6 luglio 2015, n. 57-1706), ipotizzate pari a quelle rese disponibili a consuntivo nel 2014 al netto di una percentuale pari al 3%, nonché alcuni primi criteri generali per l'attribuzione delle risorse a partire dall'anno 2016 (D.G.R. 12 ottobre 2015, n.12-2217), suddivise per Bacino e ripartite tra gomma e ferro, demandando all'Assemblea dell'Agenzia l'approvazione dei Programmi di Esercizio e la ripartizione dei Servizi per tipologia in coerenza con gli indirizzi regionali, con il coinvolgimento delle Assemblee di Bacino di cui all'art.9 dello Statuto;
8. i medesimi indirizzi regionali prevedono la liquidazione a favore dell'Agenzia della quota di risorse destinate agli altri Enti soggetti di delega dal momento del trasferimento all'Agenzia medesima della titolarità dei relativi Contratti di Servizio e comunque a partire dall'ultimo trimestre 2015;
9. in attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Città Metropolitana di Torino è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione e aggiornamento dei programmi di servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014;
10. Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016, trova applicazione l'art.163 comma 3^a del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo. Per l'anno in corso, il Ministero dell'Interno con decreto del 28 ottobre 2015 ha individuato il 31/03/2016 quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti.
11. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
12. Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
13. Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese correnti, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei Servizi in oggetto, si ritiene di poter procedere a impegnare provvisoriamente la quota mensile corrispondente a un dodicesimo del Bilancio 2015 per il periodo gennaio-marzo 2016, così come indicato in “Decisione”.

Attenzione

Gli impegni sono da considerarsi provvisori e passibili di modifiche in funzione delle disposizioni che saranno emanate dalla Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁵.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 04 marzo 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di contabilità”.

Data 04 marzo 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Artt. 107, 179 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – artt. 22 e 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. Ai sensi della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 01/08/2007 e in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo in qualità di vice direttore dell'Agenzia.

² “Affidamento in concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e delle Comunità Montane”, CIG 032797138, rep. n.13689 del 22/12/2010, stipulato in data 01/11/2011 con il Consorzio EXTRA.TO S.c. a r.l. a seguito di conclusione di procedura a evidenza pubblica. Con la sottoscrizione di specifica Convenzione la titolarità dei contratti di servizio precedentemente in capo alla Città Metropolitana di Torino è stata trasferita all'Agenzia a far data 01/10/2015. A decorrere dalla medesima data la Città Metropolitana è divenuta co-titolare dei contratti di servizio ceduti per quanto riguarda le scelte inerenti la pianificazione

e aggiornamento dei programmi di servizio di TPL, coerentemente con le funzioni attribuite alle Città Metropolitane dalla L. 56/2014.

³ Gestori di alcuni Servizi di TPL in territori montani nell'ambito del medesimo contratto.

⁴ Il comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

⁵ Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" a decorrere dal termine naturale di scadenza dell'incarico del segretario (31/08/2005) e sino alla data di decorrenza del nuovo incarico, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.